



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER LUGLIO 2013

● **REGIONE LOMBARDIA**

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

SOTTOSCRITTO L'ACCORDO QUADRO PER SECONDO SEMESTRE 2013

Il 2 luglio 2013 Regione Lombardia e le Parti Sociali hanno sottoscritto l'Accordo Quadro che definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il periodo 1° luglio 2013 – 31 dicembre 2013.

Viene praticamente prorogato quanto già sottoscritto a fine 2012 per il primo semestre.

Gli ammortizzatori sociali in deroga prevedono il riconoscimento di un sostegno al reddito, sotto forma di:

- cassa integrazione guadagni, in caso di mantenimento del rapporto di lavoro
- di mobilità, in caso di perdita del posto di lavoro.

Sono rivolti ai lavoratori/alle lavoratrici dipendenti da imprese che non possono accedere agli ammortizzatori previsti dalla legislazione ordinaria.

Questo strumento è stato introdotto per la prima volta dalla L. 350/2003 e ha subito poi varie modificazioni e ampliamenti del campo di applicazione.

In relazione alla grave crisi economico - finanziaria internazionale, il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno sottoscritto in data 12.02.2009 un Accordo al fine di mettere in atto interventi di sostegno sia al reddito che alle competenze dei lavoratori/delle lavoratrici.

L'accordo prevede un insieme di politiche passive (assegno in denaro definito come indennità) e di politiche attive(formazione e attività orientative attuate con varie modalità)

Le Regioni e Province autonome devono sottoscrivere degli accordi con le parti sociali al fine di regolamentare l'erogazione degli interventi previsti.

● **REGIONE LOMBARDIA**

UN SOSTEGNO PER I GENITORI SEPARATI IN GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Per i genitori che, a seguito della separazione, si trovano in situazione di grave e comprovato disagio economico, Regione Lombardia stabilisce interventi e contributi economici per affrontare le difficoltà conseguenti alla separazione.

Dal 15 luglio 2013 si può presentare la domanda rivolgendosi ai consultori che aderiscono all'iniziativa.

Con il decreto n. 6230 del 4 luglio 2013, Regione Lombardia ha stanziato **1 milione di euro** per i **genitori separati** con figli minori così come previsto dalla delibera n. 144 del 17 maggio 2013.

Il provvedimento della Giunta regionale intende sostenere, con opportuni interventi, i genitori separati legalmente o in fase di separazione e con figli minori, al fine di tutelare il diritto del minore ad una crescita armonica e serena, di accompagnare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo genitoriale nella fase di separazione e di sostenere, anche economicamente, il genitore separato legalmente da non più di tre anni, che a seguito della separazione si trova in una situazione di disagio economico, comprovato in base ai

criteri di seguito indicati, definendo inoltre il ruolo dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

I destinatari

Sono destinatari del contributo:

- Il genitore con uno o più figli minori, separato legalmente da non oltre tre anni, che si trova, in seguito alla separazione, in situazione di grave e comprovato disagio economico: possibilità di accedere al contributo economico
- le famiglie in fase di separazione, separate o divorziate, relativamente agli interventi di sostegno erogati nell'ambito delle attività consultoriali

Per richiedere il contributo, Il genitore del figlio minore deve trovarsi nella condizione di una Separazione legale ed effettiva da non più di tre anni; essere residente in Lombardia da almeno 5 anni; essere in una condizione di disagio dimostrato attraverso attestazione ISEE; avere sottoscritto un patto di corresponsabilità.

La domanda

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata, nella Asl di residenza, presso il **Consultorio pubblico**, o **privato** accreditato e a contratto che ha manifestato presso la Asl competente l'adesione all'iniziativa.

Le **domande** potranno essere presentate a partire dal **15 luglio 2013**.

Il sostegno economico massimo per l'anno 2013 ammonta a **€ 2.400** per **persona**. Tale importo verrà erogato attraverso un contributo mensile di **€ 400** per una durata massima di **6 mesi** nell'anno 2013. Il contributo mensile verrà accreditato su carta di debito prepagata.

● **REGIONE LOMBARDIA**

ESENZIONI DEL TICKET – DELIBERA X/313 DEL 27 GIUGNO 2013

La Giunta Regionale ha approvato la delibera X/313 avente per oggetto "Determinazioni in materia di esenzioni: modifiche al DGR n. IX/4380 del 7/11/2012"

Il provvedimento prevede che dalla data di approvazione abbiano diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:

- i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, ed i loro familiari a carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30.1.2013 (pari a € 1152,90 lordi) per il periodo di durata di tale condizione
- i cittadini a cui è stato concesso il contratto di solidarietà, ed i loro familiari a carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30.1.2013 (pari a € 1152,90 lordi) per il periodo di durata di tale condizione

● **INPS - INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE**

È concesso, a domanda, agli iscritti alla gestione autonoma dei commercianti che cessano definitivamente l'attività.

L'indennizzo può essere corrisposto se il richiedente:

- ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
- è iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti.

L'indennizzo spettava dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione

definitiva dell'attività commerciale) fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, poi con l'introduzione delle finestre è stato prorogato fino alla nuova decorrenza.

Ora in merito alle novità introdotte dalla Riforma, l'Inps con messaggio n. 9656 del 13 giugno 2013, ha confermato che l'indennizzo in questione non può ulteriormente essere prorogato oltre l'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini (65 anni più diciotto mesi di finestra) e 61 anni e 6 mesi per le donne (60 anni più diciotto mesi di finestra).

● **INPS – LA QUATTORDICESIMA**

Con messaggio numero 10462 del 1/7/2013 l'INPS ha illustrato le modalità di erogazione della cosiddetta "quattordicesima".

L'articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni nella Legge 127 del 3 agosto 2007, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (c.d. "quattordicesima") con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore a determinati limiti, in relazione agli anni di contribuzione e con un'età pari o superiore a **64** anni.

Il beneficio spetta se il pensionato possiede, **oltre l'età pari o superiore a 64 anni, anche il requisito reddituale**, che viene aggiunto se l'interessato può far valere un reddito complessivo individuale, relativo all'anno di riferimento, non superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti.

Questo vuol dire che per avere l'intero aumento non bisogna superare per il 2013 un **reddito complessivo individuale fino a 9.660,89 Euro**. Se il reddito personale sia di poco superiore ad esso, la somma aggiuntiva viene ridotta in proporzione.

Per quantificare i limiti reddituali, si considerano tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte (interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli). Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali. Bisogna denunciare tutto eccetto redditi provenienti da:

- La casa da abitazione;
- L'indennità di accompagnamento;
- Gli importi dei trattamenti di famiglia;
- Le somme riscosse per i trattamenti di fine rapporto, comunque, denominati (Tfr, Tfs, ecc.);
- Gli importi arretrati soggetti a tassazione separata.

La quattordicesima è esentasse, non costituisce reddito né ai fini fiscali, né per il riconoscimento di altre prestazioni previdenziali assistenziali.

Ai pensionati che già l'hanno percepita negli anni dal 2007 al 2012, la **quattordicesima viene pagata a luglio**.

Coloro che compiono il 64° anno di età, nel 2013, devono presentare un'apposita domanda con la dichiarazione da cui risulti che il loro reddito personale non superi li limite di legge.

L'importo in questo caso è corrisposto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui spetta, considerando mese intero quello in cui si compie il 64° anno di età.

● **PENSIONI INVALIDI CIVILI TOTALI: CONTA SOLO IL REDDITO DEL BENEFICIARIO**

L'art. 10, 5° comma, del decreto legge 28 giugno 2013, entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, inserisce, dopo il sesto comma dell'art. 14 septies del d.l.n. 663 del 1979, convertito dalla legge n. 33 del 1980, il seguente comma:

Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte >>.

Il decreto legge sull'occupazione pone così la parola fine ad una controversa vicenda, interpretativa. Come è bene ricordare l'INPS con la circolare n. 149/12, aveva cambiato il criterio di valutazione del requisito economico richiesto per la concessione della pensione di invalidità, ritenendo che il limite di reddito previsto andasse riferito non solo all'invalido ma anche al coniuge.

● **INGRESSO NELL' UNIONE EUROPEA DELLA CROAZIA**

Verso i cittadini della Croazia, e i loro familiari, da tale data trovano applicazione le disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E, contenute nel D.lgs. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

I cittadini croati, sulla base del D.lgs. 30/2007 sopra citato, in quanto comunitari non sono più soggetti all'obbligo di richiesta (e di rinnovo) del permesso di soggiorno: per soggiorni in Italia inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità oltre al possesso di un documento di identità valido per l'espatrio; trascorso tale periodo, tali cittadini, come disposto per i comunitari, saranno tenuti ad *isciversi all'anagrafe del comune di residenza*. Per quanto riguarda l'accesso del mercato del **lavoro subordinato**, va precisato, che il Governo italiano ha deciso di avvalersi comunque di **un regime transitorio** per il periodo di due anni, fatte salve alcune rilevanti eccezioni per le quali vige il regime di libero accesso:

- lavoratori domestici
- ricercatori
- lavoratori altamente qualificati
- lavoratori stagionali

Rimane, invece, privo di ogni limitazione l'ingresso per lavoro autonomo